



Decreto Dirigenziale n. 25 del 11/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 13 - UOD Personale del SSR

Oggetto dell'Atto:

RIAMMISSIONE DELLA DR.SSA TRAPANESE STEFANIA ALLA FREQUENZA IN SOVRANNUMERO AI SENSI DELLO ART. 3 DELLA LEGGE 29.12.2000 N. 401 DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale, una formazione specialistica post laurea;
- l'attuale disciplina del corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
- per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il possesso di tale diploma costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale per l'accesso alle convenzioni in qualità di medico di Medicina Generale;
- la Legge 29.12.2000 n° 401, all'Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale), prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256";
- nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso;
- non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione Tecnica Interregionale, in una seduta tenutasi in Roma in data 1/2/2008, decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione circa l'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso;
- sulla base di tali presupposti lo scrivente, con decreto dirigenziale n. 29 DEL 14/05/2009, bandì l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012, prevedendo che l'ammissione al Corso avvenisse per i primi n. 4 candidati utilmente collocati nella graduatoria dello stesso avviso pubblico;

RILEVATO che:

- la Dott.ssa TRAPANESE Stefania, nata a Cava de' Tirreni (SA) il 4/2/1967, essendo risultata – sulla base dei punteggi conseguiti e dei successivi scorrimenti effettuati a seguito di esclusione o rinuncia da parte di altri candidati - utilmente collocata nella graduatoria dell'Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012, di cui al decreto dirigenziale a firma dello scrivente n. 51 del 28/7/2009, così come rettificato con il decreto dirigenziale n. 71 del 26/11/2009 è stata ammessa alla frequenza del corso in questione a far data dal 30/11/2009, data di inizio del corso stesso ed assegnata all'ASL di Salerno per la frequenza delle attività didattiche;
- dalla documentazione prodotta all'atto della partecipazione all'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012 la Dott.ssa TRAPANESE Stefania risultava titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato;
- il candidato fu, pertanto, ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso in questione, convocato presso gli uffici dello scrivente Settore per la sottoscrizione delle previste dichiarazioni relative all'assenza di situazioni di incompatibilità alla frequenza del corso stesso;
- da parte dei Responsabili del Corso operanti presso le Aziende Sanitarie sedi dell'attività formativa sono pervenuti numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine alle eventuali situazioni di incompatibilità in cui potrebbero venire a trovarsi i medici frequentanti in soprannumero il corso, stante il fatto che l'art. 3

- della Legge 29.12.2000 n° 401 prevede che *“i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”*;
- sulla base di tali richieste, lo scrivente Settore ha provveduto ad inoltrare apposito quesito al competente Settore Regionale Assistenza Sanitaria, che, con propria nota prot. n. 2010.0934087 del 23/11/2010, ha comunicato che *“nella seduta del 28 ottobre u.s. Il Comitato ex art. 24, investito della questione, dopo aver letto il parere della Sisac (Struttura Interregionale Convenzionati) in merito, ha espresso il seguente parere: <<I titolari di Continuità Assistenziale sono incompatibili con la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale>>.”*.
 - al fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità lo scrivente, con proprio telegramma n. 096/EL del 25/11/2010, ha comunicato quanto sopra alla Dott.ssa TRAPANESE Stefania, invitandola a far pervenire allo scrivente entro 10 giorni dalla data di ricezione del telegramma stesso la propria opzione in merito;
 - a seguito di richiesta da parte dell'interessata di ottenere l'accesso alla suindicata determinazione del Comitato ex art. 24, lo scrivente, con propria nota n. 2010.0996488 del 14/12/2010, ha confermato l'invito alla Dott.ssa TRAPANESE Stefania a far pervenire allo scrivente entro 10 giorni dalla data di ricezione del telegramma stesso la propria opzione in merito, sottolineando che in caso contrario l'Ufficio avrebbe proceduto all'adozione dei necessari provvedimenti per l'esclusione dal corso dell'interessata;

CONSIDERATO che:

- la Dott.ssa TRAPANESE Stefania non ha provveduto a dare riscontro ai due succitati inviti, si ritenne con Decreto Dirigenziale n. 195 del 03/02/2011 di procedere all'esclusione della Dott.ssa TRAPANESE Stefania dalla frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012;

RILEVATO che,

- avverso tale esclusione la Dott.ssa TRAPANESE Stefania proponeva ricorso al TAR, Sezione di Napoli, che si pronunciava con sentenza n. 217 del 15/01/2016, affermando che il provvedimento di esclusione – motivato solo sulla mera constatazione dello svolgimento dell'attività di continuità assistenziale – difettava di motivazione, dovendo al contrario verificarsi se, nel concreto come previsto dall'art. 3 della Legge 29.12.2000 n° 401, la predetta attività fosse o meno compatibile con gli obblighi formativi del corso, respingendo la richiesta risarcitoria per genericità.

RAVVISATA, pertanto

- la necessità di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania Sezione di Napoli, che prevede la possibilità della frequenza in soprannumero da parte della Dr.ssa Trapanese Stefania del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in costanza dell'incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato, purché vengano fatti salvi gli obblighi formativi, così come previsto dall'art 3 della Legge 29.12.2000 n° 401;

VISTE:

- la L. R. 4.7.1991 n. 11;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;
- Art. 3 della Legge 29.12.2000 n° 401;
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed il successivo decreto ministeriale 7 marzo 2006;
- La direttiva comunitaria 86/457/CEE, successivamente trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle successive direttive 2001/19/CE e 2005/36/CE;
- Il Decreto Dirigenziale n. 195 del 03/02/2011;
- La Sentenza TAR Campania Sezione Napoli n. 217 del 15/01/2016

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- di dare esecuzione alla Sentenza del TAR Campania sentenza n. 217 del 15/01/2016, riammettendo la Dr.ssa Trapanese Stefania, nata a Cava de' Tirreni (SA) il 04/02/1967, alla frequenza in soprannumero del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2009/2012, in costanza dell'incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato, purché vengano fatti salvi gli obblighi formativi, così come previsto dal'art 3 della Legge 29.12.2000 n° 401;
- di aggregare la stessa, per ovvie motivazioni di carattere economico ed organizzativo, stante l'avanzato dello stato di svolgimento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2009/2012, iniziato il 30/11/2009, ed assegnata alla ASL di Salerno, al contingente di allievi ammessi al triennio 2014/2017 e di assegnarla al II anno appena iniziato con decorrenza immediata;
- di fare obbligo al Responsabile del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale presso l'ASL di Salerno, affinché vengano rispettati, da parte dell'allievo in questione, gli obblighi formativi, così come previsto dal'art 3 della Legge 29.12.2000 n° 401;
- di stabilire che l'onere finanziario derivante dall'esecuzione del presente Decreto cederà a carico dell'apposito fondo che sarà assegnato dal Ministero della Salute per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2009/2012 e sarà a carico dell'U.P.B. 4.15.38 capitolo 7022;
- di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Campania;
- di notificare il presente decreto all'interessata, nonché al Commissario Straordinario dell'ASL di Salerno, al Responsabile del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale dell'ASL di Salerno;
- di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regione Campania nonché alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Segreteria di Giunta e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

- *Avv. Antonio* POSTIGLIONE